

SOLARINO VIVA

Massimo Inturrisi

Solarino, 8 marzo 2019.

~~XXXXXXXXXX~~
96010 SOLARINO
~~XXXXXXXXXX~~

COMUNE DI SOLARINO

Capo Settore AA.AA. e LL.

Avv. Giovanni Mazzone

democraziaipartecipata@comune-solarino.gov.it

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti e/o integrazione documentale ex art. 5, c. 2/a) del Regolamento di Democrazia Partecipata; RISCONTRO

In riscontro alla Vs. dell'1/03 u.s., si rimodula il progetto come di seguito.

Le attività ricreative per le quali è necessario disporre di service audio/luci e di videoproiettore sono costituite dall' "Estivo" e dalla "Notte Bianca", che si svolgeranno nel periodo estivo, in date non ancora determinate, per le quali è previsto lo svolgimento, anche contemporaneo, di vari spettacoli di musica, teatro di prosa e cabaret; inoltre, è previsto l'utilizzo di tale strumentazione per vari laboratori teatrali estivi e spettacoli in programma in autunno, che terranno occupati giovani e meno giovani.

Oltre a ciò, la Pro Loco Solarino, della quale sono membri i presentatori del progetto, sin dall'anno in corso intende incrementare i servizi per l'accoglienza turistica, iniziando dalla collocazione ben visibile di una postazione "info point", come punto di riferimento, nonché dalla predisposizione di un progetto grafico (brochure) in cui includere la mappa, la descrizione dei siti turistici e un elenco delle attività commerciali e turistiche presenti nel territorio comunale.

Peraltro, alla luce della specificazione secondo cui, nel caso che il soggetto attuatore sia il Comune di Solarino i beni rimarrebbero di proprietà dell'Ente (al quale andrebbero restituiti alla conclusione del progetto), si intende sostituire, quale soggetto attuatore, al Comune di Solarino l'associazione turistica denominata "Pro Loco Solarino" avente sede in Solarino, SS. 124 presso "ex frantoio".

Invero, in tal guisa la Pro Loco Solarino potrebbe riutilizzare l'attrezzatura facente parte del progetto per le attività ricreative previste dallo Statuto, con possibile risparmio di costi di noleggio e conseguente finanziamento di altri eventi plurimi a beneficio della collettività.

Si allega: 1) dichiarazione soggetto attuatore; 2) fotocopia documento Presidente Pro Loco; 3) atto costitutivo; 4) statuto.

Disponibile per eventuali ulteriori chiarimenti, invio ossequiosi saluti.

IL REFERENTE
Massimo Inturrisi



DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE

(art. 4, c. 3 lett. b/1), del Regolamento di Democrazia Partecipata del Comune di Solarino)

Il sottoscritto CAZLA FLORA ANTONELLA, nato a SOLARINO il [redacted] e residente a SOLARINO (R), via-piazza ARCHI MENS n. 16 tel. [redacted] cell. [redacted] email [redacted] pec [redacted]

quale persona fisica;

nella qualità di legale rappresentante della persona giuridica denominata ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SOLARINO con sede in SOLARINO (R), via-piazza SS 124 "EX FRANTOIO" n. [redacted];

in relazione all'Avviso di Democrazia Partecipata relativa all'anno 2019 pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Solarino;

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

di essere disponibile ad attuare, se finanziato, il progetto denominato "SOLARINO VIVA"

del quale è stato nominato Referente il Sig.:

INTURRI S. MARIANO, nato a SARICOLA il [redacted] e residente a Solarino, via-piazza [redacted] n. [redacted] email [redacted] pec [redacted]

di possedere i requisiti di capacità a partecipare a una procedura d'appalto o di concessione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare dichiara:

che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis



ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

✓ che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);

✓ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo



- Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016);
- che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016);
- che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016);
- che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016);
- che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati nel medesimo art. 80 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, in caso contrario, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016);
- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di aver preso visione dell'informativa del Comune di Solarino per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679- D.Lgs. n. 196/03 (e smi) pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

ALLEGA

- copia del proprio documento d'identità in corso di validità (a pena di esclusione del progetto).

Solarino, 08/03/19.

N. 1761 di Repertorio

N. 1461 di Raccolta

-----ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di novembre,

----- 08 - 11 - 2014-----

In Solarino, presso i locali comunali siti in via Piave n. 4 innanzi a me dott.ssa Maria SCHEMBARI, Notaio in Comiso, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica,

-----SONO PRESENTI-----

PUGLISI Luciano, nato a Siracusa il 18 marzo 1979, residente in Solarino, via Diaz N. 59, codice fiscale: PGL LCN 79C18 I754C;

BAZZANO Dario, nato a Siracusa il 18 novembre 1983, residente in Solarino, via Roma n. 147, codice fiscale: BZZ DRA 83S18 I754W;

FICILI Concetta, nata ad Agira (EN) il 12 marzo 1959, residente in Solarino, via Venezia n. 13, codice fiscale: FCL CCT 59C52 A070N;

BUCCHERI Danilo, nato a Siracusa il giorno 8 giugno 1983, residente in Solarino, via Archimede n. 27, codice fiscale: BCC DNL 83H08 I754I;

GIARRATANA Mariapaola, nata a Siracusa il 2 febbraio 1991, residente in Solarino, via Pellico n. 41, codice fiscale: GRR MPL 91B42 I754G;

CANNAMELA Antonino, nato a Nurtungen (Germania) il 28 ottobre 1985, residente in Solarino, via Tagliamento n. 30, codice fiscale: CNN NNN 85R28 Z112M;

FORMICA Aldo, nato a Solarino il 13 marzo 1973, residente in Solarino, via Libertà n. 74, codice fiscale: FRM LDA 73C13 I785P;

CARPINTERI Angelo, nato a Siracusa il 26 gennaio 1964, residente in Floridia, via Bellini n. 2, codice fiscale: CRP NGL 64A26 I754K;

BURGIO Oriana, nata a Gela (CL) il giorno 11 luglio 1975, residente in Floridia, via Ariosto n. 52, codice fiscale: BRG RNO 75L51 D960P;

ODDO Corrado, nato a Siracusa il 27 aprile 1982, residente in Solarino, via Archimede n. 56, codice fiscale: DDO CRD 82D27 I754Q;


VASQUES Simona, nata a Siracusa il 5 giugno 1981, residente in Solarino, via Diaz n. 59, codice fiscale: VSQ SMN 81H45 I754U;

GIANNI Michele, nato a Solarino il 29 giugno 1969, residente in Solarino, via Dante n. 17, codice fiscale: GNN MHL 69H29 I785Q;

VITALE Vincenzo, nato a Nurtungen (Germania) il 15 dicembre 1980, residente in Solarino, via Tagliamento n. 30, codice fiscale: VTL VCN 80T15 Z112U;

ERNA Salvatore, nato a Siracusa il giorno 1 marzo 1982, resi-

Copia conforme all'originale depositato nei miei atti, che si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge



Registrato a:
Vittoria
il 12/11/2014
n. 2329
Serie 1T

dente in Solarino, via Solferino n. 45, codice fiscale: RNE SVT 82C01 I754M;-----

GALEANO Rosetta, nata a Solarino il 15 dicembre 1964, residente in Solarino, via Pellico n. 41, codice fiscale: GLN RTT 64T55 I785L;-----

RIO Giuseppe, nato a Siracusa il 29 ottobre 1996, residente in Solarino, via Galilei n. 99, codice fiscale: RIO GPP 96R29 I754S;-----

RICUPERO Lucia, nata a Siracusa il 2 dicembre 1965, residente in Floridia, via Dante n. 125, codice fiscale: RCP LCU 65T42 I754B;-----

FLORIO Antonio, nato a Siracusa il 19 luglio 1992, residente in Solarino, via Bellini n. 65, codice fiscale: FLR NTN 92L19 I754E;-----

ODDO Danilo, nato a Siracusa il 26 febbraio 1989, residente in Solarino, via Solferino n. 60, codice fiscale: DDO DNL 89B26 I754J;-----

MIANO Sebastiano David, nato a Orange (USA) il 26 novembre 1968, residente in Solarino, c.da Cugno Cardone, codice fiscale: MNI SST 68S26 Z404M;-----

SCORPO Silvio, nato a Solarino il 18 settembre 1970 ed ivi residente in via Solferino n. 2, codice fiscale: SCR SLV 70P18 I785V.-----

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, in virtù del presente atto vengono e stipulano quanto segue.-----

Art. 1 - E' costituita tra i componenti un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SOLARINO", senza scopo di lucro.-----

Art. 2 - L'Associazione ha sede nel Comune di Solarino, presso l'ex frantoio comunale nella SS124 (prolungamento via Piave).-----

Art. 3 - L'Associazione ha lo scopo di riunire in sodalizio tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della città di Solarino, e si propone il perseguimento delle finalità dettagliatamente indicate all'art. 3 dell'infra allegato statuto ed in particolare di:-----

a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la città di Solarino, proponendo, ad amministrazioni ed enti competenti, tutte quelle iniziative atte a tutelare, valorizzare e promuovere le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, monumentale ed ambientale del luogo, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;-----

b. promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti e di siti storici, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei

- turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;-----
- c. sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
 - d. curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche attraverso l'istituzione dell'ufficio turistico;-
 - e. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato anche in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio; preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo e la cultura) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità e fruibilità;-----
 - f. collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;-----
 - g. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione locale (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero/territorio nazionale per favorire la conoscenza dei luoghi, la cultura dei medesimi anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero);-----
 - h. adempiere le funzioni demandate dall'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.-----

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.-----


Le attività sopra elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati.-----

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.-----

Art. 4 - La vita dell'Associazione è regolata, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo Statuto e dal Regolamento interno, che vengono letti ai componenti e da questi approvati all'unanimità. I presenti documenti vengono allegati a quest'atto sotto la lettera "A" (Statuto) e lettera "B" (Regolamento interno) per formarne parte integrante e sostanziale.-

Art. 5 - A comporre il primo Consiglio Direttivo dell'associazione, che resterà in carica per il periodo previsto dallo Statuto, vengono all'unanimità e per acclamazione eletti i seguenti soci fondatori:-----

Luciano PUGLISI - Presidente;
Dario BAZZANO - Vicepresidente;



ERNA Salvatore - Consigliere;
Danilo BUCCHERI - Consigliere;
Angelo CARPINTERI - Consigliere;
Concetta FICILI - Consigliere;
Sebastiano David MIANO - Consigliere;
Mariapaola GIARRATANA - Consigliere;
Antonino CANNAMELA - Consigliere;
Aldo FORMICA - Consigliere;
Danilo ODDO - Consigliere.

i quali dichiarano di accettare le rispettive cariche.-----

Il primo Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi delle norme statutarie, sarà nominato alla prima assemblea utile.-----

Viene altresì nominata dal Consiglio Direttivo quale Segretaria, su indicazione del Presidente Luciano PUGLISI, il socio fondatore Oriana BURGIO, che dichiara di accettare la carica.-

Art. 6 - La durata dell'Associazione è fissata da oggi fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata anche più volte, con deliberazione presa, prima della scadenza, dalla maggioranza dei soci.-----

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà al 31 dicembre 2014.-----

Art. 7 - Si rinvia all'allegato statuto per quanto attiene al patrimonio della qui costituita associazione, alle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, ai diritti e obblighi degli associati, ed alle condizioni per la loro ammissione.---

Art. 8 - Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti e quelle interese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra, il Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.-----

Art. 9 - Le spese del presente atto, successive e consequenziali sono a carico dell'associazione.-----

Firmato: SILVIO SCORPO-----

Firmato: MARIA SCHEMBARI NOTAIO -----

MARIA DI

STATUTO

Associazione Turistica Pro Loco Solarino

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

L'Associazione Turistica Pro Loco Solarino è costituita il 08/11/2014 con atto notarile n. 1761 di Repertorio e 1461 di Raccolta, con sede legale nel Comune di Solarino in S.S. 124 (prolung. Via Piave) c/o ex frantoio comunale, codice fiscale 93074490892, indirizzo di Posta Elettronica Certificata: prolocosolarino@pec.it.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015, la Pro Loco è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport, e dello Spettacolo, che ne decreta l'iscrizione e la permanenza nell'albo regionale.

Per esigenze organizzative l'associazione può modificare la propria sede ed attivare anche più sedi purchè sempre nell'ambito del territorio del Comune di Solarino su semplice deliberazione del consiglio direttivo, facendo ricorso alle procedure autorizzatorie stabilite dall'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

La Pro Loco aderisce, per le finalità previste dalle Leggi vigenti e per il raggiungimento degli scopi sociali, all'associazione di categoria denominata Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia tramite il Comitato Regionale UNPLI Sicilia cod. Fisc. 91008880899 indirizzo di posta elettronica certificata: prolocounplisicilia@pec.it.

Art. 2

Caratteristiche e competenza territoriale

La Pro Loco Solarino è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, che svolge la propria attività nell'ambito del territorio del Comune di Solarino. La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in forza di forme consortili con altre associazioni o enti o di convenzioni stipulate con Comuni confinanti, sin quando negli stessi non esista altra associazione Pro Loco, iscritta al relativo Albo regionale.

Art. 3

Finalità e oggetto

La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del Comune in cui ha sede.

E' disciplinata dall'art. 8 della legge regionale siciliana 15 settembre 2005, n. 10 e dal decreto assessoriale n. 1583/S3TUR del 27 luglio 2015, ed opera per le seguenti finalità:

- a) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
- b) il miglioramento dei servizi di accoglienza e di informazione turistica anche attraverso azioni a supporto delle attività inerenti la ricettività alberghiera ed extralberghiera;
- c) la programmazione e realizzazione di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nel Comune circa le potenzialità culturali, ambientali e turistiche esistenti nel proprio territorio;
- d) l'organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative di fruizione del territorio quali visite guidate, escursioni, attività di animazione locale;

- e) la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla loro fruizione turistica;
- f) la promozione di attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, allo scopo di sviluppare forme di turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili;
- g) l'apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

La Pro Loco ai sensi dell'art.2 della Legge regionale 28 aprile 1981, n.78, intende svolgere attività di Turismo Sociale svolgendo la propria attività prevalentemente:

- a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, e giovani e le loro famiglie;
- b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
- c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzo del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche)

Art. 4

Finanziamento e patrimonio

Il patrimonio della Pro Loco è formato da:

- a) quote sociali, nella misura annualmente determinata dall'assemblea dei soci, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno;
- b) contributi dei soci;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi a vario titolo pervenuti da parte di enti ed istituzioni pubbliche: Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune.
- e) entrate derivanti da servizi convenzionati con enti pubblici e privati;
- f) proventi derivanti da gestioni permanenti o occasionali di beni e di servizi verso i soci o verso terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- g) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie anche a premi;
- i) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

Gli avanzi di amministrazione devono essere impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo o a copertura di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti;

È fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o proventi derivanti dalle attività a qualunque titolo esercitate.

Art. 5

Soci

La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani che stranieri che ne facciano richiesta alla Pro Loco e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

I soci della Pro Loco si distinguono in: ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

- a) Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.
- b) Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.
- c) Socio benemerito è il socio nominato tale dall'assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.

d) Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località, è insignito di tale titolo con delibera motivata dal consiglio direttivo.

I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

Art. 6

Diritti e doveri del socio

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, purchè maggiorenni, hanno diritto di:

- a) eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) approvare i bilanci, le modifiche statutarie e gli atti regolamentari della Pro Loco;
- d) ricevere la tessera della Pro Loco;
- e) frequentare i locali della Pro Loco;
- f) fruire dei servizi della Pro Loco;
- g) essere informati per tempo e partecipare a tutte le attività programmate dalla Pro Loco;

I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione, i versamenti fatti a qualsiasi titolo non sono rimborsabili, non creano diritti di partecipazione nè, tanto meno, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo.

I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di garantirne l'assetto economico e tutelarne l'immagine.

Art. 7

Ammissione e perdita della qualifica di socio

L'ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di socio si perde per dimissioni, morte, morosità, indegnità. In caso di dimissioni il socio che desidera recedere dovrà darne comunicazione al Presidente con lettera scritta certificabile. Le dimissioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile ed il recesso diventa operativo dal momento della presentazione della comunicazione scritta.

Il Consiglio Direttivo verifica il rispetto dell'art. 6, comma 2, del presente statuto e, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale annua, ne delibera la cancellazione dall'elenco dei soci. Resta impregiudicato il diritto dell'Associazione a riscuotere le quote maturate e non pagate dal socio moroso.

L'esclusione di un socio per indegnità viene deliberata dall'assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione deve intendersi a tempo indeterminato ed in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il diritto di recesso.

Il socio che sia stato proclamato decaduto per indegnità e morosità non potrà presentare più istanza di ammissione alla Pro Loco.

Il socio nei cui confronti risulti pendente un procedimento penale viene considerato sospeso dall'attività della Pro Loco ed eventualmente riammesso una volta cessato il motivo di sospensione. Nel caso di condanna definitiva l'Assemblea ne delibera l'esclusione su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Organi

Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;

Art. 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

All'Assemblea prendono parte tutti i soci che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali degli anni precedenti ed abbiano versato entro i termini stabiliti quella dell'anno in corso.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni associato può accettare fino ad un massimo di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Il Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, indice l'assemblea con avviso in cui è specificata la sede, la data e l'ora della convocazione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Spetta all'Assemblea, in seduta ordinaria, l'elezione del Consiglio direttivo e del Revisore dei conti.

L'Assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il mese di ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione ed il relativo programma delle attività da attuarsi nel corso dell'anno successivo. Viene convocata, inoltre, entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente della Pro Loco o, in sua assenza, dal vice presidente.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

Compete all'Assemblea ordinaria deliberare sul programma generale delle attività e relativo bilancio di previsione, sul conto consuntivo, entrambi predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione che non potranno mai essere distribuiti ai soci, neanche in forma indiretta. Lo stesso dicasi per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.

L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei soci.

La convocazione assembleare deve essere trasmessa ai soci ed al Revisore dei conti almeno dieci giorni prima della data di convocazione attraverso il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quegli associati che non dispongono di un box di posta elettronica. L'avviso di convocazione va altresì esposto nella sede sociale in luogo di facile accesso ed in maniera ben visibile.

Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea in sessione straordinaria. L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza di quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti).

L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole di quattro quinti dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti).

Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Pro Loco.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle relative all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed annesse relazioni, devono essere inviate entro trenta giorni dalla loro approvazione al libero Consorzio comunale competente per territorio.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari (da un minimo di 5 ad un massimo di 11, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni) di membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea tra i propri soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, dei membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Entro trenta giorni dalla surroga l'Assemblea ratifica i nominativi dei Consiglieri subentrati o, in mancanza, elegge nuovi Consiglieri.

Può essere eletto componente del Consiglio Direttivo un rappresentante dell'UNPLI Sicilia Associazione di categoria alla quale la Pro Loco ha aderito.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio, per l'espressione di pareri consultivi e quindi senza diritto al voto: il Sindaco del Comune, i consiglieri comunali e i componenti la giunta, gli esponenti delle associazioni di volontariato o delle associazioni di categoria nel campo turistico-culturale presenti sul territorio comunale, eventuali esperti nelle materie oggetto di attività della Pro Loco a ciò esplicitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti, a votazione segreta, il Presidente ed il vice Presidente.

Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato:

- a) al libero Consorzio comunale territorialmente competente, che ne informa il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo in seno alla comunicazione annuale di verifica dei requisiti;
- b) all'UNPLI Sicilia Associazione di categoria alla quale la Pro Loco ha aderito.

Il Consiglio, di norma, viene convocato dal Presidente almeno ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione (contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno) deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della riunione, utilizzando il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quei membri che non dispongano di un box di posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire fino a ventiquattr'ore prima anche a mezzo di comunicazione telefonica. La riunione si intende comunque valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consigliere che non rinnova la propria adesione alla Pro Loco entro il 28 febbraio di ogni

anno decade automaticamente dalla carica.

Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti immotivatamente assente dal Consiglio viene dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti. Il Consiglio si riserva di decidere, circa la decadenza del socio-consigliere, qualora lo stesso abbia fatto pervenire per iscritto giustificati motivi comprovanti l'assenza.

Sia la decadenza che la surroga devono essere notificate all'Assemblea dei soci.

Spetta al Consiglio direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e redazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare su:

- a) ammontare della quota sociale annua
- b) ammissione, esclusione o decadenza dei soci;
- c) decadenza e surroga dei Consiglieri,
- d) assunzione di ogni iniziativa utile al raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il registro dei verbali deve essere consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Art. 11

Presidente e vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Pro Loco ed ha, unitamente agli altri membri del Consiglio Direttivo, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a votazione segreta, o in altro modo accettato dal Consiglio stesso, a maggioranza dei voti utili. Nello stesso modo il Consiglio procede alla elezione del vice presidente.

In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione alla Pro Loco.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 12

Segretario – Tesoriere

Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo su indicazione del Presidente.

Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

Il Segretario su delibera del Consiglio può svolgere anche la funzione di Tesoriere. Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) partecipa, senza diritto di voto, nel caso in cui non sia Consigliere, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci;
- b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
- c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;
- d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
- e) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
- g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo, già

approvato dal Consiglio direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 13

Revisori dei conti

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Revisore dei conti, da eleggersi con votazione segreta.

Il Revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Ha il compito di esaminare la contabilità sociale periodicamente ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché di relazionare all'Assemblea dei soci sul bilancio preventivo e consuntivo.

Il Revisore partecipa, con parere consultivo, ai lavori del Consiglio.

Art. 14

Presidente onorario

Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.

Al Presidente onorario possono essere affidati, dal Consiglio direttivo, incarichi di raccordo o di rappresentanza verso altri enti.

Art. 15

Disposizioni generali

La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale.

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

In caso di particolari necessità la Pro Loco può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite ed incompatibili con i ruoli di consigliere comunale, membro della giunta comunale e comunque, più in generale, con tutte le cariche politiche o d'ufficio in conflitto d'interesse.

Il Consiglio direttivo delibera in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute dai membri del Consiglio e dai soci strettamente inerenti lo svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali.

Entro trenta giorni dalla sua costituzione l'associazione provvede ad inoltrare richiesta di iscrizione all'albo regionale delle Pro Loco istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del libero Consorzio comunale territorialmente competente.

Art. 16

Vigilanza e Controllo

L'associazione è sottoposta alla vigilanza e controllo del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, tramite i liberi Consorzi comunali, con l'eventuale concorso dei Servizi Turistici Regionali.

L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, in esito all'attività di vigilanza e controllo revoca il riconoscimento e quindi l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni Pro Loco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure

- di formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) manifesta impossibilità di funzionare;
 - c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.

Art. 17

Scioglimento della Pro Loco

La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.

Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato al libero Consorzio comunale competente per territorio, alla Regione Siciliana Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo, al Comune entro cui la Pro Loco opera, all'UNPLI Sicilia Associazione di categoria alla quale la Pro Loco ha aderito, entro 30 giorni dalla data della delibera.

In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

In caso di scioglimento della Pro Loco l'eventuale residuo attivo ed i beni mobili ed immobili inventariati dovranno essere devoluti, con la stessa delibera che ne dispone lo scioglimento, a fini di utilità sociale ad organizzazione o ente appositamente individuato dall'Assemblea in sede di scioglimento. In alcun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18

Riferimenti legislativi

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile e dalle leggi nazionali in materia di tasse, imposte e tributi.